

REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA PER LA
CONCESSIONE DI NULLA OSTA ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI
DOCENZA ESTERNA ALL'ATENEO DI APPARTENENZA

(emanato con D.R. n.1273 del 18-6-2008 , modificato con D.R. n. 18 dell'8-1-2009)

ART. 1
Definizioni

Nel presente Regolamento, salvo ove non sia diversamente disposto, si intendono per:

- a) «*affidamento*»: l'attività didattica frontale svolta nell'ambito di corsi di laurea, laurea magistrale e scuole di specializzazione, **ivi inclusa quella realizzata in modalità telematica e, segnatamente, le attività sincrone (ad es. svolte in aule virtuali) e le attività asincrone (ad es. svolte mediante video lezioni);**
- b) «*docenti*»: i professori, ivi compresi i professori aggregati ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge n. 230 del 2005, i ricercatori, gli assistenti del ruolo ad esaurimento e i tecnici laureati di cui all'*articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382*;
- c) «*nulla osta*»: l'autorizzazione allo svolgimento di attività di docenza presso Università diverse da quelle di appartenenza del docente.

ART. 2
Affidamenti esterni all'Ateneo

1. **Il nulla osta per affidamenti a docenti dell'Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i Master, di Università Statali diverse dall'Università degli Studi di Perugia, può essere rilasciato dal Rettore, a seguito di favorevole deliberazione del Consiglio della Facoltà di appartenenza del docente, previo accordo con l'Ateneo interessato, basato sul principio della reciprocità.**
2. **Il nulla osta per affidamenti a docenti dell'Ateneo di Perugia in corsi di studio, esclusi i Master, di Università Private o di Università Telematiche, può essere rilasciato dal Rettore alle seguenti condizioni:**
 - a) **previa stipula di apposita convenzione con l'Università interessata;**
 - b) **previa deliberazione favorevole del Consiglio della Facoltà di appartenenza del docente;**
 - c) **previa deliberazione di approvazione della convenzione da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per quanto di rispettiva competenza.**
3. Il nulla osta a favore dei tecnici laureati di cui all'*articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382* è rilasciato dal Direttore Amministrativo sentita la Facoltà di riferimento.
4. Il nulla osta può essere rilasciato in presenza **dei seguenti presupposti:**
 - a) Il carico didattico del docente in Ateneo non deve essere inferiore a:
 - 120 ore di didattica frontale per i Professori di I e II fascia a Tempo Pieno;

- 80 ore di didattica frontale per i Professori di I e II fascia a Tempo Definito;
 - b) Per i Professori di I e II fascia, per i Ricercatori e per gli Assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento, il carico di didattica frontale può essere anche inferiore a quello di cui alla precedente lettera a), purché siano state soddisfatte le esigenze didattiche dell'Ateneo, con riferimento alla programmazione didattica delle Facoltà, nei settori scientifico disciplinari di appartenenza del docente e settori affini;
 - c) Il docente può essere titolare di un solo affidamento per anno accademico presso altre università.
5. Le condizioni di cui al precedente punto 3, previste per il rilascio del nulla osta, non si osservano nel caso in cui siano state stipulate dall'Università degli Studi di Perugia, con altre Università, specifiche convenzioni per lo svolgimento concordato di interi Corsi di studio, ai sensi dell'art. 3, comma 10, del D.M. 270/2004.

ART. 3
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo al Decreto Rettorale di emanazione e trova applicazione per le richieste di nulla osta allo svolgimento di attività di docenza esterna all'Ateneo, a decorrere dall'anno accademico 2008/2009.